DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELLE LEGGI E PROROGA DI TALUNI TERMINI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1983

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per la approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1984. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N. 18. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N. 18. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N. 18. I termini di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1 gennaio 1986. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, gia' disposta fino al 31 dicembre 1983, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, gia' prorogata con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gia' prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984. Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, gia' differito al 31 dicembre 1983 dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984. Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968,

n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' prorogato fino al 31 dicembre 1984. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. (6) Alla suddetta spesa si fara' fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, puo' essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre 1984, purche' gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto gia' approvato o da approvarsi dalle stesse regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purche' entro tale termine siano stati altresi' approvati i limiti di accettabilita' per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili. La proroga e' revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne inviera' copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto. Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine di cui al precedente comma 10, gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti, che hanno recapito nelle fognature comunali o consortili, devono essere adeguati, entro e non oltre i sei mesi successivi, ai limiti di accettabilita' della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono integrati con il Ministro per l'ecologia. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore delle popolazioni di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, e' prorogato al 31 dicembre 1984. All'onere derivante dalle minori entrate previdenziali si provvede con il fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938. La gestione stralcio di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, e' prorogata al 30 giugno 1984. (2) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 2 marzo 1986, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1984, n. 363, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che il termine del 30 giugno 1984 previsto dal presente comma e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

(6) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la spesa autorizzata con il presente comma e' elevata a 900 milioni

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-dei-termini-di-vigenza-delle-leggi-e-proroga/art-6-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-8-giugno-2001-n-327/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it